

Direttive

sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti, sul tasso di occupazione dei nidi dell'infanzia e dei micro-nidi e sui contributi alle famiglie

del 12 settembre 2018

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

visti gli art. 29a e 29b e gli art. 26, 26a, 28, 29c e 29d (in vigore dal 1° gennaio 2019) del regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 (di seguito RLFam),

visti gli art. 3 e 4 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip),

emana le seguenti direttive:

1. Stato di riferimento

Quale riferimento, per stabilire il contributo fisso, fanno stato:

- i posti per gli ospiti;
- la dotazione del personale educativo, degli stagiaires e degli apprendisti riconosciuti a preventivo;
- il tasso d'occupazione pari all'80% delle giornate di esercizio.

2. Aliquota di sussidiamento, salari del personale educativo e ulteriori supplementi di sussidio

2.1 L'aliquota di sussidiamento è pari al 40%; sono riconosciuti ai fini del sussidio i salari annui effettivamente versati al personale educativo fino a concorrenza massima delle seguenti classi di stipendio compreso l'adeguamento al rincaro deciso annualmente dal Consiglio di Stato:

Mansione	Classe	Stipendio
Classe massima riconosciuta per il direttore responsabile (stipendio annuo lordo)	5	
Classe massima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)	4	
Classe massima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	1	
Stage di orientamento professionale prima di frequentare una scuola sociosanitaria (stipendio mensile netto)	--	Importo concordato dalle istituzioni max. fr. 1'016.- per i primi 3 mesi
	--	fr. 1'351.- dopo i primi 3 mesi
Stage di formazione presso una scuola riconosciuta durante la formazione (stipendio mensile netto)	--	fr. 1'329.-

Mansione	Classe	Stipendio
Stage di formazione di operatore socioassistenziale OSA presso la SSPSS (stipendio mensile lordo)	--	Terzo e quarto anno fr. 400.-
Tirocinio apprendista operatore socioassistenziale (stipendio mensile lordo)	--	Primo anno fr. 1'372.- Secondo anno fr. 1'472.- Terzo anno fr. 1'572.-
Educatrice dell'infanzia dipl. SSS in formazione presso CPS Mendrisio	--	fr. 2'000.-/30 gg di stage fatturati dalla scuola all'ente in cui si svolge la formazione pratica

Per il computo dei salari riconosciuti dall'ente sussidiante fanno testo gli importi segnalati sul modulo 4 "Lista del personale" se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d'esercizio.

2.2 L'aliquota di sussidiamento è aumentata di 4 punti percentuali (vedi art. 26 cpv. 2 e 26a cpv. 3 RLFam) e ammonta quindi complessivamente al 44% se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti supplementari:

- oltre al direttore, l'équipe educativa dispone di almeno una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori due unità;
- la retribuzione del personale educativo¹ rispetta i seguenti criteri:

Mansione	Classe	Stipendio annuo lordo
Classe minima riconosciuta per il direttore responsabile (stipendio annuo lordo)	3	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)	2	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	1	

- le rette sono adeguate unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

2.3 L'aliquota di sussidiamento è aumentata di 8 punti percentuali (vedi art. 26 cpv. 2 e 26a cpv. 3 RLFam) e ammonta quindi complessivamente al 48% se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti supplementari:

- oltre al direttore, l'équipe educativa dispone di almeno una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori due unità;
- la retribuzione del personale educativo¹ rispetta i seguenti criteri:

Mansione	Classe	Stipendio annuo lordo
Classe minima riconosciuta per il direttore responsabile (stipendio annuo lordo)	4	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)	3	

¹ Per il computo dei salari riconosciuti dall'ente sussidiante fanno testo gli importi segnalati sul modulo 4 "Lista del personale" se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d'esercizio.

Mansione	Classe	Stipendio annuo lordo
Classe minima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	1+4 aumenti	

c. le rette sono adeguate unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

2.4 L'aliquota di sussidiamento è aumentata di 12 punti percentuali (vedi art. 26 cpv. 2 e 26a cpv. 3 RLFam) e ammonta quindi complessivamente al 52% se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti supplementari:

a. oltre al direttore, l'équipe educativa dispone di almeno una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori due unità;

b. la retribuzione del personale educativo² rispetta i seguenti criteri:

Mansione	Classe	Stipendio annuo lordo
Classe minima riconosciuta per il direttore responsabile (stipendio annuo lordo)	5	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)	4	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	1+8 aumenti	

c. le rette sono adeguate unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

2.5 Se i criteri stabiliti al punto 2.3 o al punto 2.4 sono rispettati l'aliquota di sussidiamento (vedi art. 26 cpv. 2 e 26a cpv. 3 RLFam) può inoltre essere aumentata di:

a. 3 punti percentuali se oltre al direttore, l'équipe educativa dispone di almeno tre unità con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione in prima infanzia ogni quattro unità;

b. 1 punto percentuale, fino ad un importo massimo fr. 4'000.-, se la struttura prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito e dispone da 5 a 20 posti,

2 punti percentuali, fino ad un importo massimo fr. 8'000.-, se la struttura prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito e dispone da 21 a 45 posti,

3 punti percentuali, fino ad un importo massimo fr. 12'000.-, se la struttura prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito e dispone di almeno 46 posti;

c. 3 punti percentuali se la struttura fa riferimento, per la gestione complessiva, ad almeno altre due forme di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o dispone di almeno 60 posti (possibilità di cumulare i posti con altre strutture riconosciute facenti parte del medesimo ente);

d. da 1 a 5 punti percentuali se la struttura offre prestazioni particolari o prevede modalità di gestione innovative e partecipative. Per poter essere prese in considerazione, le prestazioni devono rivestire un carattere strutturale: essere ricorrenti, ripetute, inserite nel progetto del servizio, documentate e verificabili.

² Per il computo dei salari riconosciuti dall'ente sussidiante fanno testo gli importi segnalati sul modulo 4 "Lista del personale" se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d'esercizio.

Possono essere ritenute “particolari”, le seguenti prestazioni:

Prestazioni
1. Prestazioni rivolte alle famiglie
Progetti di accompagnamento alla genitorialità (cicli d’incontri formativi, di auto aiuto, laboratoriali ecc.). Progetti di organizzazione e pianificazione che tengano conto delle famiglie con orari di lavoro a turni o con bisogni speciali. Progetti di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie.
2. Prestazioni rivolte al benessere e all’inclusione del bambino
Progetti d’integrazione di bambini con bisogni speciali (con coinvolgimento di enti specialistici). Progetti di collaborazione con la rete a carattere preventivo o d’inclusione (con il coinvolgimento di altri servizi). Progetti mirati per i bambini a seguito dell’introduzione del concordato HarmoS. Progetti di transizione e collaborazione con la scuola.
3. Prestazioni volte al miglioramento della qualità organizzativa
Progetti di messa in rete di strutture singole (condivisione di progetti comuni su tematiche specifiche, formazioni comuni, osservazioni fra strutture, collaborazioni a livello gestionale). Acquisizione di certificazioni sulla qualità alimentare (per esempio Fourchette Verte). Collaborazioni con aziende (per esempio convenzioni).

La somma massima dei contributi aggiuntivi può essere di 5 punti percentuali. L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) è competente per l’esame delle singole prestazioni e per il loro riconoscimento (nella valutazione si considerano anche le condizioni qualitative del servizio verificate dall’UFaG).

3. Oneri sociali del personale educativo

Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati per il personale educativo autorizzato per coprire l’orario giornaliero d’apertura in base alle disposizioni legali in vigore, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i suoi dipendenti. Se debitamente comprovate, vengono inoltre riconosciute eventuali spese di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e/o maternità sino ad un massimo del 2,5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto.

4. Costi di formazione, aggiornamento, supervisione

Sono riconosciuti fr. 1’000.- annui al massimo per ogni unità di lavoro autorizzata. Quali spese di formazione vengono riconosciute le spese inerenti a corsi, giornate formative, progetti di formazione mirata per équipe, supervisioni del personale educativo e ausiliario.

5. Costi per acquisti di materiale didattico

Sono riconosciuti fr. 150.- annui massimi per ogni posto riconosciuto.

6. Contributi alle famiglie³

I contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio durante l'esercizio di un'attività lucrativa o durante l'assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall'UFaG (vedi art. 29a, 29b, 29c e 29d RLFam) ammontano:

a. contributo universale per le famiglie:

fr. 100.- mensili per frequenze da 16 a 30 ore settimanali per almeno tre settimane di frequenza al mese,

fr. 200.- mensili per frequenze oltre 30 ore settimanali per almeno tre settimane di frequenza al mese;

b. contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM) secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal):

33% della retta (esclusi gli oneri supplementari) dopo la deduzione del contributo universale. Il costo massimo riconosciuto per la retta ammonta a fr. 1'200.- mensili e le modalità di calcolo vengono definite dall'UFaG. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)⁴;

c. contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) secondo la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008:

totalità della retta (esclusi gli oneri supplementari), dopo la deduzione dei contributi indicati al punto 6 lett. a e b, fino a un rimborso massimo mensile di fr. 800.-.

I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.

I contributi volti a contenere l'onere a carico delle famiglie (contributo universale, contributo per i beneficiari RIPAM e contributo per i beneficiari API) vengono conteggiati a partire dal momento in cui è stato collocato il bambino:

1. previa consegna dell'attestazione del datore di lavoro, o dell'attestato di frequenza o della dichiarazione, rispettivamente certificato a dimostrazione del bisogno del collocamento per scopi di carattere sociale entro 30 giorni dal collocamento, altrimenti sono conteggiati a partire dal mese della consegna dell'attestazione;
2. previa consegna della decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API entro 30 giorni dal collocamento, altrimenti sono conteggiati a partire dal mese della consegna della decisione. Qualora la decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API fosse successiva al collocamento, questa deve essere consegnata entro 30 giorni dalla sua emissione; eventuali deduzioni volte a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori vengono applicate retroattivamente dal nido o dal micro-nido sino alla data a partire dalla quale la famiglia ha diritto al sussidio RIPAM e/o API. Qualora la decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API fosse successiva al collocamento e venisse consegnata oltre 30 giorni dalla sua emissione, le eventuali deduzioni volte a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori vengono applicate dal nido o dal micro-nido a partire dal mese di consegna della decisione.

³ Punto modificato dalle direttive 1.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - FU 2019, 9648.

⁴ Qualora la decisione di riduzione del premio non fosse ancora disponibile alla prima fatturazione dell'anno della retta del nido o del micro-nido, la retta è fatturata interamente e l'eventuale deduzione applicata retroattivamente dal nido o dal micro-nido sino alla data a partire dalla quale la famiglia ne ha diritto e quindi versata dall'UFaG nel conteggio successivo.

7. Abrogazione

Le direttive sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti, sul tasso di occupazione dei nidi dell'infanzia e sul contributo alle famiglie del 7 luglio 2017 della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie sono abrogate il 31 dicembre 2018, ad eccezione del punto 6 che verrà abrogato il 30 settembre 2018.

8. Entrata in vigore

Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2019, ad eccezione del punto 6 lett. a e lett. b, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2018.

Publicato nel BU 2018, 355